



Al  
**Comune di Castel San Pietro**  
e per essa al suo Municipio  
Via alla Chiesa 10  
6874 Castel San Pietro

**RINNOVO LICENZA EDILIZIA (art. 14 LE e 21 RLE)**  
04-10-2024

**Domanda di costruzione del 21 giugno 2024**  
**Ris. Mun. no. 285 / 30-09-2024**

---

Comune:	Castel San Pietro
Mappale:	343 RFD – sezione 1 e 182 RFD – sezione 4
Zona:	FZ
Oggetto:	ristrutturazione e ampliamento sentiero dei suoni tra Campora e Monte
Istante:	Municipio di Castel San Pietro
Proprietario:	Comune di Castel San Pietro
Rinnovo precedente:	nessuno

---

**Il Municipio di Castel San Pietro :**

vista la domanda di rinnovo del 21 giugno 2024 presentata dal Comune di Castel San Pietro (rappr. dal suo Municipio) intesa ad ottenere il rinnovo della licenza edilizia rilasciata la prima volta il 1. luglio 2022 per la ristrutturazione e l'ampliamento del sentiero dei suoni tra Campora e Monte sulle particelle no. 343 RFD – sezione 1 e 182 RFD – sezione 4, questo nei modi indicati nella documentazione prodotta il 3 marzo 2022;

considerato che, dal profilo del diritto cantonale e/o federale ad esso delegato, la domanda di rinnovo è stata pure esaminata dal Dipartimento del Territorio che ha emesso il relativo avviso no. 0134896-VG-2024-R del 18 settembre 2024 che viene qui integralmente richiamato e che è parte integrante della presente decisione;

preso atto che nel frattempo non è mutato il diritto edilizio e pianificatorio in concreto applicabile;

visto il preavviso dell'Ufficio tecnico comunale;

esaminati gli atti e richiamati in particolare gli articoli 14 LE e 21 RLE, le NAPR, la LPamm e ogni altra norma in concreto applicabile;

**decide :**

1. La domanda di rinnovo **è accolta;**
2. Di conseguenza la licenza edilizia rilasciata la prima volta il 1. luglio 2022 **è rinnovata per un periodo di due anni con nuova scadenza fissata al 1. luglio 2026.**

3. **Condizioni particolari:**

**quelle contenute nell'avviso cantonale no. 0134896-VG-2024-R del 18 settembre 2024 che è parte integrante della presente decisione, in particolare quelle espresse dalla Sezione della mobilità.**

4. I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità di ricorso. L'inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio almeno 7 giorni prima, informandolo sul nominativo dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori, come pure sulle modalità d'uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute. A tale scopo dovrà essere inoltrato un piano relativo alla sistemazione del cantiere e ad eventuali occupazioni d'area pubblica.
5. L'Impresa di costruzione è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a m, 1.00 di larghezza e m. 0.50 di altezza collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall'inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impressi a colori indelebili la ragione sociale dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei lavori (art. 23 RLE).
6. **Al termine dei lavori dovrà essere chiesta al Municipio la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato (art. 49 LE).**
7. La presente licenza non pregiudica i diritti dei terzi.
8. Tassa rinnovo licenza : frs 100.00 (art. 19 LE e 29 RLE e relativa ordinanza Municipale dell'8 gennaio 2010)
9. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: \_\_\_\_\_ Il Segretario: \_\_\_\_\_  
A. Ponti L. Fontana



**Annesso:**

- avviso cantonale no. 0134896-VG-2024-R del 18 settembre 2024

**Copia p.c.:**

- al Dipartimento del Territorio, Ufficio domande di costruzione, Bellinzona (art. 51 RLE)

Copia della presente decisione è pubblicata agli albi comunali